



*Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Unità Dirigenziale Gestione del Personale*

Al Direttore Generale
Risorse Umane Finanziarie e
Strumentali
ad Interim
Dr.ssa Santa Brancati

Alla UDTRACO

Alla UO Trattamento
Economico

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione determina n. 594 del 06/09/2017

Per il seguito di competenza, si trasmette la determina n. 594 del 06/09/2017

Il Dirigente
Dr. Lucio Varriale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
UNITA' DIRIGENZIALE GESTIONE DEL PERSONALE

Determina n. 594 del 06/09/2017

Oggetto: applicazione Sentenza n. 314/15 – Corte dei Conti II Sezione Centrale d'Appello - reinquadramento dipendente in quiescenza Sig. Salvatore Aufiero. Provvedimenti.

II DIRETTORE

Premesso che:

- A seguito di applicazione delle Delibere U.d.P. n.364 del 30 gennaio 2015 e n. 369 del 27 febbraio 2015, questo ente ha adottato il nuovo Ordinamento Amministrativo CRC, entrato in vigore il 5 marzo 2015;
- il predetto Ordinamento prevede, all'art. 3, che i dirigenti sono responsabili degli atti e dei provvedimenti assunti e che quindi *“ai dirigenti spetta svolgere l'attività di gestione mediante l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;

Preso atto che:

- Con Sentenza II Sezione Centrale d'Appello n. 314/2015, su giudizio d'appello avverso la sentenza n. 4173/2007, la Corte dei Conti dichiarava, tra l'altro, illegittime le Delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 1876 del 01.12.1999 e n. 2114 del 11.04.2000, come espressamente riportato nel merito della stessa, riguardanti il dipendente del Consiglio regionale della Campania, Sig. Aufiero Salvatore, in quiescenza con la qualifica di dirigente, a far data dal 1 settembre 2002;
- Il succitato dipendente, proveniente dalla carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, trasferito con decorrenza 01.04.1972 nei ruoli della Regione Campania e inquadrato nella carriera esecutiva con qualifica di “Coadiutore” (DPR 10/72), rientrava al Ministero in data 26.02.1973 in quanto vincitore di concorso nella carriera di concetto per poi essere riammesso nei ruoli regionali dal 01.04.1975 (Giuste Delibere n. 3337 del



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
UNITA' DIRIGENZIALE GESTIONE DEL PERSONALE

06.05.1975 n. 739 del 07.02.76), sempre con inquadramento nella medesima carriera”,

- il dipendente, ai sensi dell'ex art.39, comma 2, l.r.11/74, era ammesso alla prova selettiva per l'inquadramento retroattivo alla qualifica superiore dal 01.04.72, giusta Delibera n. 1876/1999;
- Con successiva Delibera n. 2114/2000, si attribuiva al dipendente il livello funzionale direttivo con la qualifica di funzionario a decorrere dal 1 aprile 1972;
- La UD “Gestione del Personale” con nota Prot.12880/U del 02.08.2017, ai sensi degli art. 7 e ss.gg della L.241/90, comunicava al dipendente l'avvio del procedimento afferente l'applicazione della Sentenza n. 314/15;

Rilevato che:

- La Corte dei Conti recita che *“non era consentito modificare la posizione giuridica cristallizzata alla data di ingresso in Consiglio mediante l'applicazione della Delibera n.2114/2000 che stabiliva, ai sensi dell'ex art.39, comma 2, della l.r.11/74, l'inquadramento come funzionario dal 01.04.1972, a seguito di partecipazione a prova selettiva, giusta Delibera delle Delibera n. 1876/1999;*
- la stessa Corte dei Conti stabilisce, inoltre, l'illegittimità dell'attribuzione della prima qualifica dirigenziale dal 01.04.1987 in quanto non rispondente alla specifica disposizione di legge regolante l'accesso alla dirigenza;

Considerato che:

- Per tutto quanto sovraesposto, questo Ente, in autotutela, deve procedere all' applicazione della Sentenza n. 314/15 e, conseguentemente, al reinquadramento del dipendente Salvatore Aufiero nella qualifica precedente alle Delibere dichiarate illegittime;

Visto

- Il D.Lgs 165/2001;
- La L.241/90 e ss.mm.ii;
- La l.r. 11/1974, art. 39, commi 2 e 3;
- -lo Statuto del Consiglio Regionale;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
UNITA' DIRIGENZIALE GESTIONE DEL PERSONALE

- le Sentenze nn. 4173/2007 e 324/ 2015;
- La nota Prot.12880/U del 02.08.2017;
- l' istruttoria predisposta dai funzionari preposti alla UO Stato Giuridico;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati di:

- prendere atto della Sentenza n. 314/15 II Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, su giudizio d'appello avverso la Sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 4173/2007;
- di procedere, in autotutela, come esplicitato nel "Considerato", al reinquadramento del dipendente Salvatore Aufiero, nella qualifica precedente alle Delibere dichiarate illegittime;
- di dichiarare che il dipendente interessato è inquadrato nella qualifica funzionale di concetto, categoria C, dalla data di assunzione al Consiglio, 01.04.1972 fino alla data di quiescenza, 01 settembre 2002;
- trasmettere il seguente provvedimento all'interessato, alla Direzione Generale Risorse umane, finanziarie, strumentali, alla UO Trattamento economico, alla UD Speciale Anticorruzione e Trasparenza per gli atti consequenziali.

Il dirigente UD "Gestione del Personale"
Dr. Lucio Varriale